

**PROCEDURE OPERATIVE A.I.B. DELLA REGIONE
PIEMONTE**

Rif.

DATA

SOMMARIO

Il documento descrive la struttura antincendi boschivi (a.i.b.) della Regione Piemonte ed individua requisiti, caratteristiche e mansioni dei soggetti che ne fanno parte.

Il documento definisce inoltre modalità d'esecuzione dell'attività a.i.b. e regole generali e particolari che assicurano efficacia, efficienza e condizioni di sicurezza ottimali.

Costituiscono elemento complementare del presente documento le convenzioni con gli Enti che fanno parte della struttura a.i.b. piemontese ed i contenuti della formazione/addestramento disposti dall'Amministrazione Regionale del Piemonte.

**ORGANO
COMPETENTE**

Regione Piemonte – Assessorato alle politiche per la montagna e foreste, beni ambientali
Direzione Economia montana e foreste
Settore antincendi boschivi e rapporti con il Corpo Forestale dello Stato

RATIFICA

Delibera Regione Piemonte
n. 65 -14694 del 31.01.05

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.

Le procedure operative:

- 1.1. hanno lo scopo d'assicurare condizioni di sicurezza, efficacia ed efficienza nell'attività antincendi boschivi (a.i.b.) in Piemonte;
- 1.2. si applicano a tutti i Soggetti che svolgono attività a.i.b. nel territorio Piemontese;
- 1.3. abrogano e sostituiscono le precedenti.

2. RIFERIMENTI

- 2.1. Leggi nazionali
L. 21 novembre 2000, n. 353 Legge quadro in materia d'incendi boschivi.
- 2.2. Leggi regionali:
L.R. 9 giugno 1994, n. 16, Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi
- 2.3. Valutazione dei rischi in attività antincendi boschivi della Regione Piemonte:
Appendice a
- 2.4. Delibere regionali:
 - 2.4.1. D.G.R. 19-8196 del 13 gennaio 2003 - Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi.
 - 2.4.2. D.G.R. 84-584 del 27 luglio 2000 – Convenzione tra la Regione Piemonte e Ministero delle politiche agricole e forestali per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali
 - 2.4.3. D.G.R. 30 –7076 del 9 settembre 2002 – Rinnovo della Convenzione tra Regione Piemonte e Corpo Volontari AIB del Piemonte
 - 2.4.4. D.G.R. 58 –13162 del 26 luglio 2004 - Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero dell'Interno Corpo nazionale Vigili del Fuoco per attività di contrasto agli incendi boschivi
 - 2.4.5. D.G.R. 18-10306 del 5 agosto 2003 – L.R. 16/1994 – L. 353/2000 Convenzione rep. N. 7486 del 19/11/2002 approvata con D.G.R. n. 30-7076 del 9/9/2002. Definizione di adempimenti finalizzati alla tutela dell'integrità degli operatori volontari addetti al servizio antincendi boschivi della Regione Piemonte
- 2.5. Corsi di formazione/addestramento disposti dalla Regione Piemonte

3. DEFINIZIONI.

Le definizioni che seguono hanno finalità esclusivamente operative.

- 3.1. Struttura operativa a.i.b. della Regione Piemonte.
 - 3.1.1. Composizione.
La struttura a.i.b. della Regione Piemonte ha la composizione di cui all'appendice 1.
 - 3.1.2. Operatore antincendi boschivi.
L'operatore a.i.b. è il Soggetto:
 - 3.1.2.1. appartenente alla struttura a.i.b. piemontese di cui all'appendice 1;
 - 3.1.2.2. in possesso:

- 3.1.2.2.1. dell'idoneità psicofisica ed attitudinale di cui all'appendice 2;
 - 3.1.2.2.2. della formazione di cui all'appendice 3;
 - 3.1.2.3. che, sotto il comando del Caposquadra o di un suo delegato, svolge le seguenti mansioni:
 - 3.1.2.3.1. utilizzo delle apparecchiature, delle attrezzature, degli attrezzi, dei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.), delle macchine, dei materiali e dei prodotti a.i.b.;
 - 3.1.2.3.2. esecuzione di attività di base in materia di prevenzione, previsione e lotta attiva.
- 3.1.3. **Caposquadra a.i.b.**
 Il Caposquadra a.i.b. del Piemonte è il Soggetto:
 - 3.1.3.1. appartenente alla struttura a.i.b. di cui all'appendice 1;
 - 3.1.3.2. in possesso:
 - 3.1.3.2.1. dell'idoneità psicofisica ed attitudinale di cui all'appendice 2;
 - 3.1.3.2.2. della formazione di cui all'appendice 3;
 - 3.1.3.3. che svolge azione di comando sulla squadra a.i.b. in esecuzione delle disposizioni impartite dai superiori ovvero, in assenza di queste, agendo in autonomia decisionale, sempre applicando i contenuti del presente documento.
- 3.1.4. **Direttore delle operazioni di spegnimento (d.o.s).**
 Il Direttore delle operazioni di spegnimento è il Soggetto:
 - 3.1.4.1. appartenente alla struttura a.i.b. di cui all'appendice 1;
 - 3.1.4.2. in possesso:
 - 3.1.4.2.1. dell'idoneità psicofisica ed attitudinale di cui all'appendice 2;
 - 3.1.4.2.2. della formazione di cui all'appendice 3;
 - 3.1.4.3. che dirige e coordina la struttura a.i.b. presente sul posto.
- 3.1.5. **Responsabile della Sala Operativa Unificata Permanente regionale.**
 Il Responsabile della Sala Operativa Unificata Permanente regionale è il Soggetto:
 - 3.1.5.1. appartenente alla struttura a.i.b. di cui all'appendice 1;
 - 3.1.5.2. in possesso:
 - 3.1.5.2.1. dell'idoneità psicofisica ed attitudinale di cui all'allegato 2;
 - 3.1.5.2.2. della formazione di cui all'appendice 3;
 - 3.1.5.3. che dirige e coordina l'attività della Sala Operativa Unificata Permanente regionale a.i.b.
- 3.1.6. **Altri Soggetti.**
 Oltre alle figure di cui ai punti precedenti, nella struttura a.i.b. della Regione Piemonte operano i Soggetti e le Strutture atte:
 - 3.1.6.1. ad assicurare la catena di comando, per l'esecuzione delle attività oggetto di convenzione;
 - 3.1.6.2. a sopperire a temporanee necessità derivanti dalla presenza di situazioni di particolare gravità;

- 3.1.6.3. a quant'altro occorra per rendere operativa la Struttura a.i.b. piemontese, compresa l'attività di scelta, acquisizione ed utilizzo di apparecchiature, attrezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, macchine, prodotti a.i.b.
- 3.1.7. Squadra a.i.b.
 Ai fini operativi, la squadra a.i.b. è un'entità organizzata:
 - 3.1.7.1. appartenente alle strutture a.i.b. previste dalla legge e/o convenzionate con l'Amministrazione regionale o composta da operatori a.i.b. appartenenti alle strutture medesime;
 - 3.1.7.2. composta da operatori a.i.b. che agiscono esclusivamente sotto il comando del caposquadra;
 - 3.1.7.3. in grado di svolgere funzioni operative a.i.b.
- 3.2. Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) regionale
 La S.O.U.P. è il luogo dove:
 - 3.2.1. pervengono le segnalazioni;
 - 3.2.2. si attivano le strutture d'intervento;
 - 3.2.3. si dirige e coordina l'attività d'estinzione a livello regionale.
- 3.3. Apparecchiature, attrezzi, attrezzature, d.p.i, macchine, prodotti, servizi
 - 3.3.1. Apparecchiature a.i.b.
 Dispositivi, di tipo prevalentemente elettronico, in possesso di caratteristiche che li rendono adatti per l'avvistamento, le comunicazioni, la localizzazione nell'esecuzione del servizio a.i.b.
 - 3.3.2. Attrezzi a.i.b.
 Dispositivi a funzionamento manuale idonei a svolgere funzione d'estinzione del fuoco mediante soffocamento, raffreddamento o eliminazione del combustibile.
 - 3.3.3. Attrezzature a.i.b.
 Strutture di varia natura atte all'esecuzione di attività connesse all'attività a.i.b. quali, ad esempio, ma non esclusivamente, depositi di estinguenti e strutture d'avvistamento.
 - 3.3.4. Dispositivi di protezione individuale a.i.b.
 Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dall'operatore a.i.b., allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante l'attività a.i.b., nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
 - 3.3.5. Macchine a.i.b.
 Sono macchine a.i.b.:
 - a) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando o di potenza o altri sistemi di collegamento, solidalmente connessi per una applicazione a.i.b.;

- b) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato nell'attività a.i.b., sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- c) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina a.i.b., commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti di cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.

3.3.6. **Prodotti a.i.b.**
Sostanze singole o in associazione che ostacolano l'insorgenza e la propagazione della combustione.

3.3.7. **Servizi a.i.b.**
Prestazioni a titolo oneroso, affidati dall'Amministrazione regionale ad Enti pubblici o privati - che non fanno parte della struttura a.i.b. piemontese - costituite da attività svolte da specialisti, con o senza l'impiego d'apparecchiature, attrezzature, macchine e prodotti finalizzati alla prevenzione ed all'estinzione degli incendi boschivi

4. MANSIONI.

4.1. Mansioni dell'operatore a.i.b.

L'operatore a.i.b., al comando e sotto la direzione del Caposquadra:

4.1.1. svolge le seguenti attività:

- 4.1.1.1. utilizzo delle apparecchiature, delle attrezzature, degli attrezzi, dei d.p.i., delle macchine, dei materiali, dei prodotti e dei servizi a.i.b. e ne segnala eventuali disfunzioni appendice 4;
- 4.1.1.2. esecuzione di attività di base in materia di prevenzione, previsione e lotta attiva;

4.1.2. applica:

- 4.1.2.1. gli insegnamenti ricevuti in sede di informazione e formazione;
- 4.1.2.2. i contenuti del presente documento.

4.2. Mansioni del Caposquadra:

Il Caposquadra:

4.2.1. accetta al suo comando solo personale:

- 4.2.1.1. idoneo sul piano psicofisico ed attitudinale;
- 4.2.1.2. adeguatamente formato;
- 4.2.1.3. che abbia esplicitamente dichiarato, prima dell'uscita, il suo stato in salute e la sua disponibilità all'intervento di cui all'appendice 2;

4.2.2. adotta i provvedimenti disciplinari, quando necessari appendice 5;

4.2.3. provvede affinché la squadra utilizzi solo le apparecchiature, le attrezzature, gli attrezzi, i d.p.i., le macchine ed i materiali aib:

- 4.2.3.1. previsti dall'Amministrazione Regionale di cui all'appendice 4;
- 4.2.3.2. in stato di efficienza sul piano della sicurezza e dell'impiego operativo di cui all'appendice 4;

4.2.4. vigila perché le apparecchiature, le attrezzature, gli attrezzi, i dpi, le macchine ed i prodotti a.i.b. siano utilizzati:

- 4.2.4.1. solo dal personale che ne ha titolo;
- 4.2.4.2. in modo corretto ed attuando le tecniche di lotta che egli stesso dispone, direttamente o attraverso un suo vice;
- 4.2.5. delega compiti e funzioni ai suoi vice con i criteri di cui all'appendice 6 ed A;
- 4.2.6. indica i tempi di lavoro riposo e ne pretende l'osservanza con le modalità di cui all'appendice 2;
- 4.2.7. conserva ed aggiorna i documenti relativi:
 - 4.2.7.1. alle riunioni, di cui all'appendice 7;
 - 4.2.7.2. alle esercitazioni di cui all'appendice 3;
 - 4.2.7.3. alla disponibilità di cui all'appendice 8;
 - 4.2.7.4. al personale al suo comando:
 - 4.2.7.4.1. vice Capisquadra:
 - 4.2.7.4.1.1. scheda personale di cui all'appendice 8;
 - 4.2.7.4.1.2. attestato d'idoneità psicofisica ed attitudinale di cui all'appendice 2;
 - 4.2.7.4.1.3. attestati di formazione di cui all'appendice 3;
 - 4.2.7.4.1.4. attestati di partecipazione alle esercitazioni di cui all'appendice 3;
 - 4.2.7.4.1.5. provvedimenti disciplinari di cui all'appendice 5;
 - 4.2.7.4.1.6. cartella personale del vice Caposquadra che raccoglie i documenti di cui all'appendice 8;
 - 4.2.7.4.2. operatori a.i.b.:
 - 4.2.7.4.2.1. scheda personale;
 - 4.2.7.4.2.2. attestato d'idoneità psicofisica ed attitudinale;
 - 4.2.7.4.2.3. attestati di formazione;
 - 4.2.7.4.2.4. attestati di partecipazione alle esercitazioni;
 - 4.2.7.4.2.5. provvedimenti disciplinari;
 - 4.2.7.4.2.6. cartella personale del vice Caposquadra che raccoglie i documenti di cui ai punti precedenti;
- 4.2.8. convoca le riunioni di squadra, con le modalità di cui all'appendice 7;
- 4.2.9. valuta la compatibilità tra le attività richiesta alla squadra e le possibilità della stessa di eseguirle, con le modalità di cui all'appendice 6;
- 4.2.10. dirige le esercitazioni della squadra, con le modalità di cui all'appendice 3;
- 4.2.11. compone la squadra e la attiva, con le modalità di cui all'appendice 9;
- 4.2.12. appronta il necessario per l'intervento, con le modalità di cui all'appendice 9;
- 4.2.13. effettua, sempre con le modalità di cui all'appendice 9:
 - 4.2.13.1. il "rapporto preliminare";
 - 4.2.13.2. la "rassegna antinfortunistica" e la "disponibilità all'intervento";
 - 4.2.13.3. la prova radio;
 - 4.2.13.4. la comunicazione alla S.O.U.P. e dispone l'inizio dell'intervento;
- 4.2.14. all'arrivo in zona operativa, con le modalità di cui all'appendice 9, individua:

- 4.2.14.1. il Soggetto di riferimento e si mette in contatto con lui ovvero assume la funzione di d.o.s.;
 - 4.2.14.2. la zona di sicurezza e le vie di fuga;
 - 4.2.14.3. gli elementi geografici importanti;
 - 4.2.14.4. la zona per l'allestimento della Base Avanzata e di Soccorso;
 - 4.2.15. Elabora il piano tattico d'intervento, delega i compiti ai vice, dispone gli operatori sul terreno, verifica l'efficacia delle comunicazioni, con le modalità di cui all'appendice 9;
 - 4.2.16. Dirige l'attività della squadra e vigila sulla corretta esecuzione, con le modalità di cui all'appendice 9;
 - 4.2.17. Evita che i corpi di reato eventualmente rinvenuti siano manomessi o rimossi, con le modalità di cui all'appendice 9;
 - 4.2.18. Partecipa alla gestione dell'emergenza sanitaria, con le modalità di cui all'appendice 9;
 - 4.2.19. Dispone la bonifica e la sorveglianza, con le modalità di cui all'appendice 9;
 - 4.2.20. Dirige le operazioni di rientro, con le modalità di cui all'appendice 9.
- 4.3. **Mansioni, compiti e responsabilità del d.o.s.**
Il d.o.s.:
- 4.3.1. Dirige e coordina le esercitazioni di cui all'appendice 3;
 - 4.3.2. Dispone e conserva in efficienza il materiale occorrente per il proprio intervento secondo le indicazioni di cui all'appendice 4;
 - 4.3.3. Riceve dalla S.O.U.P. le indicazioni relative all'intervento richiesto, di cui all'appendice 9;
 - 4.3.4. Fornisce alla S.O.U.P. le comunicazioni previste nella fase di avvicinamento alla zona d'intervento con le modalità di cui all'appendice 9;
 - 4.3.5. Raccoglie le notizie previste per l'avvicinamento e l'arrivo, con le modalità di cui all'appendice 9;
 - 4.3.6. Giunto sul posto, con le modalità di cui all'appendice 9:
 - 4.3.6.1. Valuta l'evento e la sua pericolosità;
 - 4.3.6.2. Individua le forze presenti;
 - 4.3.6.3. Aggiorna la S.O.U.P.;
 - 4.3.6.4. Assume la direzione delle operazioni di spegnimento attraverso la comunicazione della sigla radio;
 - 4.3.6.5. Coordina e dirige sul posto la struttura a.i.b. presente:
 - 4.3.6.5.1. allontana dalla zona operativa - direttamente, se gode dell'autorità necessaria, ovvero attraverso la forza pubblica – il personale:
 - 4.3.6.5.1.1. non organizzato in "squadre a.i.b." al comando di "Capisquadra aib";
 - 4.3.6.5.1.2. che utilizzi apparecchiature, attrezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, macchine, prodotti aib manifestamente difformi da quelli approvati dall'Amministrazione regionale ovvero manifestamente non in possesso delle necessarie caratteristiche di sicurezza;

- 4.3.6.5.2. individua le priorità e dispone l'impiego razionale delle risorse di cui dispone;
 - 4.3.6.5.3. dispone le azioni, vale a dire:
 - 4.3.6.5.3.1. controllo e messa in sicurezza della zona (linee elettriche e viabilità);
 - 4.3.6.5.3.2. scelta delle tecniche di lotta;
 - 4.3.6.5.3.3. utilizzo degli aeromobili regionali:
 - 4.3.6.5.3.3.1. richiesta d'intervento;
 - 4.3.6.5.3.3.2. informazioni di sicurezza;
 - 4.3.6.5.3.3.3. informazioni operative;
 - 4.3.6.5.3.3.4. disposizioni ai Capisquadra per l'elicooperazione;
 - 4.3.6.5.3.3.5. richiesta d'attività operativa;
 - 4.3.6.5.3.3.6. avvicendamenti.
 - 4.3.6.5.3.4. utilizzo degli aeromobile del C.O.A.U.:
 - 4.3.6.5.3.4.1. richiesta d'intervento;
 - 4.3.6.5.3.4.2. informazioni di sicurezza;
 - 4.3.6.5.3.4.3. informazioni operative;
 - 4.3.6.5.3.4.4. disposizioni ai Capisquadra per l'elicooperazione;
 - 4.3.6.5.3.4.5. richiesta d'attività operativa;
 - 4.3.6.5.3.4.6. avvicendamenti.
 - 4.3.6.5.3.5. avvicendamento e vettovagliamento del personale;
 - 4.3.6.5.3.6. gestione dell'emergenza sanitaria;
 - 4.3.6.5.3.7. bonifica;
 - 4.3.6.5.3.8. passaggio delle consegne;
 - 4.3.6.5.3.9. relazioni con le Autorità;
 - 4.3.6.5.3.10. chiusura dell'intervento e compilazione del rapporto;
 - 4.3.6.5.3.11. segnalazione di eventuali pericoli post incendio;
 - 4.3.6.5.3.12. riunioni con le squadre per commentare l'intervento.
 - 4.3.6.5.3.13. cura e conservazione dei corpi di reato.
 - 4.3.7. Assume le iniziative necessarie all'adozione dei provvedimenti disciplinari, di cui all'appendice 5.
- 4.4. Mansioni, compiti e responsabilità del Responsabile della Sala Operativa Unificata Permanente.
- Il Responsabile della S.O.U.P.:
- 4.4.1. raccoglie e gestisce i dati per la previsione, di cui all'appendice 10;
 - 4.4.2. attua le misure di prevenzione, di cui all'appendice 10
 - 4.4.3. riceve la segnalazione dell'evento ed impartisce disposizioni, con le modalità di cui all'appendice 9, per:
 - 4.4.3.1. la verifica;
 - 4.4.3.2. le attività preliminari e collaterali all'avvio della lotta attiva;
 - 4.4.3.3. l'avvio della lotta attiva:
 - 4.4.3.3.1. squadre a.i.b.
 - 4.4.3.3.2. d.o.s.

- 4.4.3.3. aeromobili:
 - 4.4.3.3.1. regionali
 - 4.4.3.3.2. del C.O.A.U.
 - 4.4.4. svolge attività di supporto a favore del d.o.s., come da appendici 9 e 10, quali:
 - 4.4.4.1. raccolta, elaborazione ed utilizzo dei dati di supporto decisionale ai fini:
 - 4.4.4.1.1. della previsione dell'evoluzione dell'incendio;
 - 4.4.4.1.2. del conseguente adeguamento della struttura a.i.b. impegnata e degli altri soggetti interessati;
 - 4.4.4.1.3. della previsione e gestione dei rifornimenti;
 - 4.4.4.1.4. del vettovagliamento del personale;
 - 4.4.4.1.5. dell'osservanza dei tempi lavoro/riposo del personale;
 - 4.4.4.2. gestione dell'emergenza sanitaria;
 - 4.4.4.3. gestione bonifica e sorveglianza;
 - 4.4.4.4. chiusura dell'intervento;
 - 4.4.5. eventuale attività successiva alla chiusura dell'intervento;
 - 4.4.6. assunzione delle iniziative necessarie all'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'appendice 5.
- 4.5. Mansioni, compiti e responsabilità degli altri Soggetti.
 Le mansioni i compiti e le responsabilità dei Soggetti di cui al punto 3.1.6 sono individuati dall'Ente d'appartenenza e sono sottoposti all'approvazione dell'Ufficio Regionale competente in materia a.i.b.

5. ELENCO APPENDICI

APPENDICE A - VALUTAZIONE DEI RISCHI IN ATTIVITÀ ANTINCENDI BOSCHIVI DELLA REGIONE PIEMONTE

APPENDICE 1 - STRUTTURA A.I.B. DELLA REGIONE PIEMONTE

Il documento descrive la struttura a.i.b. piemontese, indica gli Enti che ne fanno parte e ne descrive funzioni e/o competenze.

APPENDICE 2 - IDONEITÀ PSICOFISICA ED ATTITUDINALE

Il documento indica le modalità d'accertamento e di documentazione dell'idoneità psicofisica ed attitudinale di quanti svolgano ruoli operativi nell'attività a.i.b. in Piemonte.

APPENDICE 3 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

Il documento indicare i requisiti della formazione/addestramento richiesti ai Soggetti che svolgono mansioni a.i.b.

Il documento, inoltre, definisce le modalità di documentazione della formazione/addestramento.

APPENDICE 4 - APPARECCHIATURE, ATTREZZI, ATTEZZATURE, DPI, MACCHINE, PRODOTTI E SERVIZI A.I.B.

il documento indica i requisiti generali cui devono rispondere le apparecchiature, gli attrezzi, le attrezzature, i d.p.i, le macchine, i prodotti ed servizi a.i.b. ed i criteri che devono essere applicati per la scelta, l'acquisizione, la gestione e l'utilizzo

APPENDICE 5 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il documento indica i provvedimenti da adottare per prevenire ed impedire mancanze che mettano a rischio la sicurezza del servizio e/o l'efficacia e/o l'efficienza dello stesso.

Il documento, inoltre, definisce le modalità di documentazione dei provvedimenti disciplinari.

APPENDICE 6 - DELEGHE ED INCARICHI

Il documento descrive le modalità per mettere in atto i processi di delega necessari al funzionamento della struttura a.i.b. nel rispetto delle esigenze di sicurezza, efficacia ed efficienza operativa.

Il documento si rivolge particolarmente all'attività svolta dai Capisquadra e dai D.O.S. con contenuti complementari a quelli della formazione addestramento.

APPENDICE 7 – RIUNIONI

Il documento descrive criteri e modalità per indire, effettuare e documentare le riunioni al fine di favorire la partecipazione consapevole, gestire in modo costruttivo discussioni e dibattiti, rendere disponibili in forma sintetica le opinioni manifestate e le conclusioni raggiunte.

Gli insegnamenti impartiti in sede di formazione e addestramento sono complementari al contenuto del documento.

APPENDICE 8 - DATI PERSONALI E REPERIBILITÀ

Il documento deve descrivere criteri e modalità per raccogliere, conservare e reperire prontamente i dati necessari all'esecuzione dell'attività a.i.b. in sicurezza, con efficacia ed efficienza.

I dati riguardano i soggetti che fanno parte della struttura a.i.b. piemontese.

APPENDICE 9 - INTERVENTI OPERATIVI

Il documento descrive le modalità per predisporre le disponibilità, attivare la struttura, effettuare e concludere la prevenzione e la lotta attiva, provvedere agli adempimenti successivi agli interventi.

APPENDICE 10 - DATI PER LA PREVISIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Il documento descrive la natura e modalità di raccolta e di gestione dei dati necessari agli strumenti di supporto decisionale ed i criteri per il loro utilizzo ai fini delle misure di prevenzione e di lotta a.i.b.